

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

402^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Riforma del diritto di famiglia » (550),
d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed
altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed al-
tri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4^a Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati*);

« Riforma del " diritto di famiglia " » (41),
d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« Conservazione della cittadinanza italiana
da parte della donna che contrae matrimo-
nio con straniero » (1595), d'iniziativa del
senatore Branca ed altri:

PRESIDENTE	Pag. 19016 e <i>passim</i>
ARENA	19016 e <i>passim</i>
BRANCA	19041, 19043
BROSIO	19045, 19048
CARRARO	19028
COPPOLA, <i>f.f. relatore</i>	19018 e <i>passim</i>
FILETTI	19017 e <i>passim</i>
MARIANI	19046
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	19018 e <i>passim</i>
TEDESCO TATÒ Giglia	19028, 19040
VIVIANI, <i>f.f. relatore</i>	19021 e <i>passim</i>

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

P O E R I O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 18 febbraio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma del diritto di famiglia** » (550), di iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« **Riforma del "diritto di famiglia"** » (41), d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« **Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero** » (1595), d'iniziativa del senatore Branca ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma del diritto di famiglia** », di iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri, già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati; « **Riforma del "diritto di famiglia"** », di iniziativa del senatore Falcucci Franca; « **Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero** », d'iniziativa del senatore Branca ed altri.

Ricordo che sono stati accantonati sinora gli emendamenti 0.0.1, 154.0.1 e 155.0.2,

nonchè gli articoli 5, 9, 13, 42, 52, 85, 94, 102 e 128, con gli emendamenti ad essi riferiti.

Ricordo altresì che è stato approvato l'emendamento 40.0.1 con l'esplicita riserva di inserirlo fra le norme transitorie e finali.

Passiamo all'esame dell'articolo 158. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 158.

L'articolo 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

« **Art. 406. - Procedimento per la dichiarazione di affiliazione.** — Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del richiedente, sul modo con cui ha provveduto al mantenimento ed all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato, o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, il minore stesso, nonché il coniuge del richiedente se questi è separato.

Il giudice tutelare può prescrivere norme per la istruzione, il mantenimento e l'educazione del minore.

Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione è omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, ed è annotato a margine dell'atto di nascita del minore ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 158.

P O E R I O , Segretario:

Al secondo capoverso sostituire le parole: « per l'istruzione, il mantenimento e l'educazione » *con le altre:* « per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione ».

158.1 ARENA, BROSTIO, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Ritiro questo emendamento come ritiro l'emendamento successivo 159. 1, dato che l'argomento cui si riferiscono i due emendamenti verrà esaminato in sede di coordinamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 158. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 159. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 159.

L'articolo 409 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 409. - *Effetti dell'affiliazione.* — L'affiliazione attribuisce all'affiliante i poteri inerenti alla potestà dei genitori.

L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve educarlo e istruirlo conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 301, terzo comma, e 302.

Il coniuge dell'affiliante può ottenere, nelle forme già indicate, che la qualità di affiliante sia attribuita anche a lui.

Se il minore è stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei poteri inerenti alla potestà spetta ad entrambi ».

P R E S I D E N T E . Ricordo che dal senatore Arena è stato ritirato il seguente emendamento:

Al secondo capoverso sostituire le parole: « educarlo ed istruirlo » con le altre: « istruirlo ed educarlo ».

159. 1 A R E N A , B R O S I O , B E R G A M A S C O , B A L B O

Metto pertanto ai voti l'articolo 159. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 160.

L'articolo 411 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 411. - *Estinzione dell'affiliazione.* — Nel caso di reintegrazione dei genitori nella potestà, di legittimazione o di riconoscimento del minore il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della potestà. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.

L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.

Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.

Il giudice tutelare può prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore ».

(È approvato).

Art. 161.

L'articolo 433 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 433. - *Persone obbligate.* — All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali ».

(È approvato).

Art. 162.

L'articolo 435 del codice civile è abrogato.

(È approvato).

Art. 163.

L'articolo 436 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 436. - *Obbligo tra adottante e adottato.* — L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui ».

(È approvato).

Art. 164.

L'articolo 467 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 467. - *Nozione.* — La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

POERIO, Segretario:

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Art. 467. - *Nozione.* — La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel

luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato. Essa opera anche a favore dei figli naturali limitatamente all'impossibilità di accettazione ed al rifiuto dell'eredità o del legato da parte del loro genitore ».

164.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. L'articolo 164 del testo al nostro esame statuisce che la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente. Non riteniamo di poter condividere la disposizione poichè essa non regola soltanto la successione del figlio al genitore naturale, bensì concede al figlio naturale il diritto a succedere a un ascendente o collaterale del genitore e, poichè la rappresentazione opera all'infinito, il diritto a succedere a qualsiasi ascendente naturale anche nel grado meno prossimo, come pure al fratello o sorella di qualsiasi ascendente naturale anche del grado più lontano.

Così come è stato osservato nel corso del secondo convegno di Venezia, una normativa siffatta non armonizza con il sistema poichè implica un irradiarsi degli effetti del rapporto di parentela naturale oltre la persona del genitore, il che non solo contrasta con il principio enunciato dall'articolo 258 del codice civile, secondo il quale sia il riconoscimento volontario che la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale hanno di regola effetto soltanto riguardo al genitore medesimo, ma viola la disposizione del terzo comma dell'articolo 30 della Costituzione.

Peraltro la nuova disposizione, nel sancire la completa parificazione tra il figlio legittimo e quello naturale, dichiarato o riconosciuto, ha una portata ben più ampia di quella conseguente alla sentenza n. 79 resa dalla Corte costituzionale il 14 aprile 1969 che ha dichiarato illegittimo l'articolo 467 del codice civile limitatamente alla parte in cui esso esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del *de cuius*, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi.

Proponiamo pertanto al Senato di accogliere l'emendamento da noi presentato che prevede che la rappresentazione opera a favore dei figli naturali limitatamente all'impossibilità di accettazione ed al rifiuto dell'eredità o del legato da parte del loro genitore.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

COPPOLA, f. f. relatore. Esprimo il parere in assenza del relatore Agrimi temporaneamente impegnato altrove. A nome della Commissione devo esprimere parere contrario sull'emendamento in esame.

RALE, Ministro di grazia e giustizia. Anche il parere del Governo è contrario perchè l'emendamento urta contro tutto il sistema. D'altra parte la citazione testè fatta della sentenza della Corte costituzionale non prova proprio nulla poichè tale sentenza non ha escluso la costituzionalità di un fatto come quello di cui stiamo disponendo: ha dichiarato l'incostituzionalità di una parte soltanto dell'articolo 467 del codice civile lasciando al legislatore ordinario la facoltà di decidere come crede sulla parte rimanente.

PRESIDENTE. Senatore Filetti, insiste per la votazione del suo emendamento?

FILETTI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 164.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dal-

la Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 164. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Art. 165.

L'articolo 536 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 536. - *Legittimari.* — Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali ».

(È approvato).

Art. 166.

L'articolo 540 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 540. - *Riserva a favore del coniuge.* — A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge

ed eventualmente sulla quota riservata ai figli ».

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 166 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Al primo capoverso sostituire le parole: « la metà » con le altre: « un quarto ».

166.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono in ogni caso riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui beni mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, anche se eccedano la quota di riserva prevista nel precedente comma ».

166.2 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Siamo perfettamente d'accordo circa la soppressione dell'usufrutto uxorio e l'assegnazione di una quota ereditaria in natura al coniuge superstite. Tale quota non può, però, essere determinata in

misura assai esagerata (metà del patrimonio dell'altro coniuge), tenuto anche conto che è stata accolta l'introduzione del regime legale della comunione e che al coniuge, se pure sulla quota disponibile, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni.

Proponiamo, pertanto, che la quota di riserva a favore del coniuge sia limitata ad un quarto dell'asse ereditario dell'altro coniuge.

Il successivo emendamento è una conseguenza dell'emendamento che ho testè illustrato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C O P P O L A , f. f. relatore. A nome della Commissione esprimo parere contrario sui due emendamenti: questo è uno dei punti più qualificanti della riforma per cui tali quote sono state fissate sulla base di un certo tipo di considerazioni che non ripeto.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Esprimo parere contrario per le ragioni indicate dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 166.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 166.2, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 166. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 167. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 167.

L'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 537. - *Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.* — Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi attribuendo i tre quinti ai figli legittimi e i rimanenti due quinti ai figli naturali non inseriti nella famiglia legittima. Se concorrono figli legittimi e figli naturali inseriti asensi dell'articolo 252, capoverso, tutti i figli concorrono in parti uguali ».

167.2 BROSIO, BERGAMASCO, BONALDI,
BALBO, PREMOLI, ROBBA, VALI-
TUTTI, ARENA

Sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

« I figli legittimi hanno facoltà di commutare in denaro o in beni ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali

ed i diritti relitti ad eredi e legatari estranei alla famiglia legittima ».

167.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO,
DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO,
GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO,
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . La necessità di far valere, per quanto è dato, quanto meno nel campo dei diritti successori, la tassativa statuizione del terzo comma dell'articolo 30 della Carta costituzionale, che impone un limite alla completa parificazione della filiazione naturale con quella legittima — limite molto chiaramente espresso dal sancito principio di compatibilità tra i diritti dei figli naturali nei confronti dei legittimi —, ha qui suggerito l'emendamento al secondo capoverso dell'articolo 167 che sottoponiamo all'attenzione dei colleghi. In esso si prevede una differenziazione della quota di riserva per i figli, allorchè siano più di uno, con l'attribuzione dei tre quinti ai figli legittimi e dei rimanenti due quinti ai figli naturali non inseriti nella famiglia legittima. Qualora, viceversa, i figli naturali siano stati inseriti, ai sensi dell'articolo 252 del codice civile, nella famiglia legittima, essi concorrono al pari dei legittimi nella divisione della quota di riserva. In quest'ultima ipotesi non ricorre più, difatti, la necessità di operare la cennata differenziazione. Non occorre che si noti *per incidens* che comunque migliorata rispetto alle disposizioni vigenti è la quota di riserva per i figli naturali.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Mi permetto pregare l'onorevole Presidente della Commissione giusti-

zia e l'onorevole Ministro di prestare una particolare attenzione a questo emendamento 167.1 perchè viene a disciplinare una situazione in danno dei figli naturali e implicitamente di maggiore favore per gli estranei alla famiglia. Si è previsto infatti il diritto di commutazione a favore dei figli legittimi per la porzione spettante ai figli naturali. Se così è non si vede perchè la stessa disposizione non debba essere stabilita per i diritti relitti ad altri eredi e legatari estranei alla famiglia legittima, cioè a dire che non siano i figli naturali. Pertanto insisto perchè venga accolto questo emendamento che mi sembra di tutta evidenza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

V I V I A N I , f. f. relatore. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento 167.2. Abbiamo cercato di inserire i figli naturali in modo equalitario rispetto ai figli legittimi. Non comprendiamo, quindi, perchè si faccia questa differenza tra i figli naturali quando siano inseriti nella famiglia e quando non lo siano. Pertanto nel quadro generale riteniamo che la norma approvata dalla Commissione sia quella esatta.

La Commissione è inoltre contraria all'emendamento 167.1 per il ragionamento che abbiamo già espresso. Qui riteniamo di regolare i rapporti tra figli legittimi e figli naturali. Tutto il resto appare estraneo a questa norma e quindi non si comprende come dovrebbe essere immesso.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Sono contrario all'emendamento 167.2 per le ragioni indicate dal Presidente della Commissione. Aggiungo che con la disposizione che si propone si potrebbe arrivare addirittura ad un trattamento discriminatorio contro i figli naturali. Nell'ipotesi, ad esempio, che ci siano tre figli legittimi ed un solo figlio naturale, applicando questa norma, avremmo una discriminazione inaccettabile. Co-

munque siamo fuori da quella logica, buona o cattiva, che la Commissione ed il Senato nell'approvare i vari articoli hanno posto a criterio direttivo di tutta la legge.

Senatore Filetti, lei ha richiamato la mia attenzione, ma proprio la mia attenzione mi dice che lei ha portato un argomento infondato; lei ha detto: ma come, date questa facoltà nei confronti dei figli naturali e non date la stessa facoltà nei confronti dei legatari, eccetera? Questo non è vero perchè nell'articolo 167 abbiamo detto. « I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano ». Invece lei ha soppresso le parole: « che non vi si oppongano ». In altre parole, mentre nella sua dizione è un diritto indipendente dalla volontà e dal consenso dei destinatari, noi invece abbiamo detto: purchè essi « non vi si oppongano ».

F I L E T T I . C'è il secondo periodo, onorevole Ministro, dove si dice che in caso di opposizione decide il giudice.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Decide il giudice, ma c'è tutta una situazione da valutare; ci vogliono delle altre ragioni; non è un diritto assoluto. Perciò sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 167.2, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 167.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 167. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 168.

L'articolo 539 del codice civile è abrogato.
(È approvato).

Art. 169.

L'articolo 538 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 538. - *Riserva a favore degli ascendenti legittimi.* — Se chi muore non lascia figli legittimi nè naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569 ».

(È approvato).

Art. 170.

L'articolo 541 del codice civile è abrogato.
(È approvato).

Art. 171.

L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 542. - *Concorso di coniuge e figli.* — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537 ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 171.

P O E R I O , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

" Art. 542. - *Concorso di coniuge e figli legittimi e naturali.* — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio legittimo, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta l'usufrutto di metà del patrimonio. Detto usufrutto grava per un quarto sulla riserva del figlio e per il rimanente quarto sulla disponibile.

Quando i figli legittimi sono più di uno, ad essi sono complessivamente riservati i due terzi del patrimonio ed al coniuge spetta l'usufrutto di un terzo del patrimonio del defunto, gravante per nove decimi sulla disponibile.

Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali non inseriti nella famiglia legittima si applica il comma precedente e la divisione fra tutti i figli, legittimi e naturali non inseriti, è effettuata secondo le proporzioni fissate dall'articolo 541. I figli naturali inseriti nella famiglia legittima concorrono anche in questo caso in parti uguali coi figli legittimi.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537.

Qualora il patrimonio del defunto sia formato in tutto o in parte da beni di nuda proprietà che impediscono il totale o parziale soddisfacimento del diritto d'usufrutto del coniuge, questi ha facoltà di chiedere agli eredi di procedere alla commutazione dell'usufrutto in una rendita vitalizia garantita da determinarsi di comune accordo, o, in mancanza, dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso " ».

171.2 BROSIO, BERGAMASCO, BONALDI,
BALBO, PREMOLI, ROBBA, VALI-
TUTTI, ARENA

Sostituire il primo e secondo capoverso con i seguenti:

« Art. 542. - *Concorso di coniuge e figli.* — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo

figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un quarto spetta al coniuge.

Quando i figli legittimi o naturali sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quinto del patrimonio del defunto ».

171.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . L'emendamento che sottoponiamo alla decisione dell'Assemblea è caratterizzato, signor Presidente, oltre che dalla ripartizione in quote lievemente diverse tra figli legittimi e figli naturali non inseriti nella famiglia legittima, come dianzi ho esposto illustrando l'emendamento non accolto dall'Assemblea, sostitutivo del secondo capoverso dell'articolo 167, dalla previsione di attribuzione al coniuge, quale quota di riserva, in luogo di una parte del patrimonio ereditario, di una quota di usufrutto che sarà di metà del patrimonio nel caso di concorso con un solo figlio e di un terzo nel concorso con più figli.

Senza stare a notare la maggiorazione di quota rispetto a quella prevista nelle disposizioni vigenti, diremo brevemente che ci sembra opportuno mantenere la previsione dell'usufrutto per il coniuge superstite invece di quota di proprietà, per evitare la altrimenti inevitabile eccessiva ed antieconomica frantumazione della proprietà, sempre più sminuzzata in tale guisa, e in considerazione dell'ormai previsto — con una forma che diviene in buona sostanza, a parer nostro, pressocchè obbligatoria — regime di comunione legale, e per evitare ancora nell'ipotesi di nozze successive il trasferimen-

to fuori della famiglia originaria di una quota del suo patrimonio, a tutto danno dei figli, ai quali non si può non riconoscere il diritto di conseguire appieno l'eredità in proprietà, tenendo anche conto che essi quasi sempre hanno contribuito alla formazione o al mantenimento del patrimonio del *de cuius*. Poniamo poi anche mente al fatto del concorso del coniuge con i figli legittimi; costoro sono figli del *de cuius*, ma anche del coniuge superstite che ha da attendersi da essi e il rispetto dovuto e anche le prestazioni di indole patrimoniale. Il coniuge è quindi ampiamente tutelato con il previsto e maggiorato diritto di usufrutto.

Richiamiamo infine l'attenzione sulla previsione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo, per l'ipotesi in cui il patrimonio del defunto sia formato in tutto o in parte da beni in nuda proprietà. In tal caso si è prevista la facoltà del coniuge di richiedere agli eredi la commutazione dell'usufrutto in una rendita vitalizia, ad evitare che il diritto di usufrutto che gli spetta rimanga totalmente o parzialmente insoddisfatto.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Anche questo emendamento 171.1 tende a ridimensionare la quota ereditaria a titolo di riserva, eccessivamente quantificata a favore del coniuge superstite. Così come abbiamo proposto la riduzione ad un quarto della quota di riserva a favore del coniuge, parimenti proponiamo un trattamento più adeguato e meno eccessivo per il caso che il coniuge concorra con figli, nel senso che se chi muore lascia oltre al coniuge un solo figlio legittimo o naturale, a questo ultimo è riservato un terzo del patrimonio e un quarto spetta al coniuge; quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quinto del patrimonio del defunto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

VIVIANI, *f. f. relatore*. La Commissione è contraria per ragioni sempre di ordine generale. Come abbiamo sentito nella illustrazione degli emendamenti, la preoccupazione degli onorevoli proponenti è quella di non spezzettare i patrimoni; è una preoccupazione che invece non ha avuto la Commissione. Abbiamo ritenuto infatti che si dovessero tenere presenti altri principi, e il principio fondamentale di questa norma è che il coniuge che rimane solo debba avere una quota del patrimonio in proprietà e non solo in usufrutto.

È vero quello che ha osservato uno dei proponenti, che i figli sono figli di ambedue i genitori, ma l'esperienza ci insegna come non sempre i figli siano grati ai genitori. Allora abbiamo voluto assicurare al coniuge una certa garanzia. Quindi non un principio economico come quello del non spezzettamento della proprietà, ma un principio morale e anche una constatazione di esperienza ha portato la Commissione a decidere di lasciare al coniuge superstite una quota in proprietà. Sono pertanto contrario ad ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario ad entrambi gli emendamenti che si rivolgono contro una scelta politica di indirizzo che è stata fatta.

Il relatore si è soffermato soprattutto sul 171.2 tendente a mutare la quota riservata al coniuge da proprietà in usufrutto, invece non ha motivato con la stessa ampiezza sulla proposta del senatore Filetti che ripropone invece il solito problema del rapporto nel trattamento tra figli naturali e figli legittimi.

Poco fa abbiamo respinto un altro emendamento che era nello stesso ordine di idee, dello stesso spirito; per questa ragione credo che debba essere respinto anche questo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 171.2 presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 171.1 presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 171. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 172. Se ne dia lettura.

POERIO, *Segretario*:

Art. 172.

L'articolo 543 del codice civile è abrogato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Arena e da altri senatori.

POERIO, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 543 del codice civile è sostituito dal seguente:

” Art. 543. - *Concorso di coniuge e figli naturali*. — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli naturali sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto ».

172.1 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Signor Presidente, ritiro l'emendamento 172.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 172. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario*:

Art. 173.

L'articolo 544 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 544. - *Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.* — Quando chi muore non lascia nè figli legittimi nè figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569 ».

(È approvato).

Art. 174.

Gli articoli 545, 546 e 547 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

Art. 175.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 548. - *Riserva a favore del coniuge separato.* — Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione

si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 175.

P O E R I O , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

” Art. 548. - *Riserva a favore del coniuge separato.* — Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Il coniuge cui è addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato perde i diritti successori verso l'altro coniuge; tuttavia, se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto ha diritto ad un assegno vitalizio commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità ed al numero degli eredi legittimi, comunque non superiore alla entità della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

Gli eredi ed i legatari ai quali gravi l'assegno previsto nel precedente comma possono soddisfarlo in unica soluzione capitalizzata nel termine di tre anni dall'apertura della successione. La dichiarazione di commutazione dell'assegno deve essere fatta dagli interessati entro un anno dall'apertura della successione; in caso di contestazione sull'ammontare del capitale da corrispondere il termine per il pagamento è prorogato sino a sei mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza che decide la contestazione ” ».

175.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Al secondo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente:

« L'ammontare dell'assegno è determinato in proporzione delle sostanze ereditarie e del numero e della qualità degli eredi e non è comunque di entità superiore a quello della prestazione alimentare goduta ».

175.2 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALITUTTI

Aggiungere in fine il seguente capoverso:
« Le stesse norme si applicano anche in caso di separazione consensuale omologata ».

175.3 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALITUTTI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Per quanto concerne la riserva a favore del coniuge separato, proponiamo delle modifiche in rapporto al testo suggerito dalla Commissione giustizia, nel senso che intendiamo porre in maggiore evidenza che il coniuge cui è addebitata la separazione perde i diritti successori verso l'altro coniuge ad eccezione del diritto ad un assegno vitalizio se egli, al momento della apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. Aggiungiamo però il diritto degli eredi e dei legatari gravati dal predetto assegno di poterlo soddisfare in unica soluzione capitalizzata nel termine di tre anni dall'apertura della successione stabilendo anche il termine di un anno, decorrente sempre dall'apertura della successione, per la dichiarazione di commutazione e prorogando il termine per il pagamento sino a sei mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza che decide la eventuale contestazione sull'ammontare del capitale da corrispondere.

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . L'emendamento 175.2 è un emendamento in massima parte di forma, avendo noi preferito riportare qui le stesse espressioni dell'articolo 580 del codice civile.

Vi è solo una innovazione di natura sostanziale rispetto al testo proposto dalla Commissione ed è la soppressione del riferimento agli eredi legittimi. Riteniamo difatti, come peraltro previsto nel citato articolo 580, che la determinazione dell'ammontare dell'assegno vada fatta con riguardo al numero e alla qualità degli eredi, e di tutti quanti essi, non soltanto nei confronti degli eredi legittimi quando ad esempio sussistano anche eredi legittimari o testamentari. Il riguardo ai soli legittimi, ignorando la realtà della posizione successoria, si traduce in una sostanziale ingiustizia.

Circa l'emendamento 175.3, abbiamo ritenuto opportuna la previsione di un esplicito richiamo alla separazione consensuale poichè, malgrado la rubrica parli genericamente di coniuge separato, lasciando perciò intendere che le norme dell'articolo riguardano e il coniuge separato consensualmente e il coniuge separato giudizialmente, la normativa viceversa si riferisce esclusivamente a quest'ultimo col richiamo espresso alla pronuncia per sentenza passata in giudicato. Non presumiamo certo di aver indicato l'unica possibile formulazione e la più adeguata; abbiamo però voluto sottoporre all'attenzione dei colleghi la questione perchè la successione del coniuge separato consensualmente venga prevista al pari di quella del coniuge separato giudizialmente. Un silenzio a tal riguardo lascerebbe perplessi, noi temiamo, gli interpreti di domani.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

V I V I A N I , f. f. relatore. La Commissione è contraria a tutti e tre gli emendamenti per le ragioni che esporrò.

Per quanto riguarda l'emendamento 175.1 del senatore Filetti, la Commissione è arrivata alla conclusione che per il coniuge al quale sia addebitabile la responsabilità debbano seguire certe conseguenze economiche.

A questa conclusione la Commissione è giunta in verità non senza contrasti. Sembra che non sia il caso di aggravare ulteriormente la condizione del coniuge separato cui è addebitata la colpa della separazione stessa, tanto più che siamo in una materia estremamente delicata in cui è assai difficile stabilire le responsabilità. D'altronde sembra che il senatore Filetti con il suo emendamento si ponga addirittura il programma di far morire di fame il coniuge separato per colpa perchè l'assegno alimentare dovrebbe arrivare dopo sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza; il che ci sembra proprio un po' troppo.

F I L E T T I . È per la commutazione dell'assegno; è un'altra cosa.

V I V I A N I , *f. f. relatore*. È per la commutazione, ma intanto il coniuge separato ha tempo di morire di fame!

L'emendamento 175.2 del senatore Arena non sembra sia accoglibile perchè in realtà non vedo l'ingiustizia che il senatore Arena vuole sottolineare.

Quanto al 175.3, sempre del senatore Arena, la cosa non è assolutamente possibile. A parte il fatto che si parla di coniuge separato, e quindi separato in qualunque modo, nella separazione consensuale non c'è colpa, non c'è rilievo di responsabilità; quindi non capisco quali conseguenze si potrebbero dedurre a carico del coniuge separato non per colpa, separato cioè consensualmente.

Per questi motivi la Commissione è contraria a tutti e tre gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Le mie conclusioni sono le stesse della Commissione; vorrei aggiungere qualche rilievo. L'emendamento del senatore Filetti nei due primi commi praticamente muta solo la formulazione delle nostre disposizioni; nel terzo comma introduce la facoltà di liquidare mediante capitalizzazione l'assegno che grava sugli eredi e i legatari nei confronti del coniuge. Debbo osservare che il principio po-

trebbe anche non destare preoccupazioni, potrebbe cioè essere ritenuto abbastanza accoglibile, però quando lo traduciamo in concrete previsioni vediamo che c'è un'ipotesi che questo avvenga d'accordo, ma dopo si parla della contestazione, del giudizio eccetera. Non abbiamo bisogno di prevedere l'ipotesi di un accordo perchè quando vi è l'accordo si può fare tutto e probabilmente...

F I L E T T I . L'accordo entro un determinato tempo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Possiamo anche stabilire quest'accordo al di fuori di un tempo determinato.

F I L E T T I . Allora è un'altra cosa.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Le parti sono sovrane, fanno quello che vogliono. Si parla qui di soluzione capitalizzata, ma che vuol dire capitalizzata? Bisogna vedere come si capitalizza. I tassi di questi tempi variano rapidamente in più o in meno, quindi bisogna stabilire una indicazione. In questo caso, in mancanza di accordo, si va dal giudice il quale deve stabilire la capitalizzazione giusta. Ma in base a quali criteri il giudice stabilisce questo? Parlare di un saggio legale degli interessi sarebbe assurdo di questi tempi.

F I L E T T I . Si può fare riferimento alle tabelle relative alle assicurazioni, ad esempio, in relazione alla vita probabile.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. No, la vita probabile è un'altra cosa. Lei dice che per l'elemento sopravvivenza ci riferiamo alle tabelle dell'assicurazione e chi ha fatto l'avvocato sa che si fa così tutte le volte che c'è una condanna al risarcimento di danni per una diminuita capacità lavorativa...

F I L E T T I . C'è la legge sulle successioni.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Comunque introduciamo delle difficoltà per

le parti e per il giudice, che rendono discutibile il rimedio che si vuole proporre con quest'emendamento che, nonostante tutto, nella sua formulazione e nella idea che lo ha ispirato, non è che sia ripugnante.

Per quanto riguarda l'emendamento 175.2, siamo di fronte ad una restrizione perchè mentre il testo proposto dalla Commissione riferisce questo ammontare agli eredi legittimi, cioè a coloro che necessariamente debbono ereditare, il senatore Arena vuole riferirlo a tutti gli eredi. In questo modo aumentano le possibilità di modificare l'entità dell'assegno.

La Commissione, invece, ha ritenuto opportuno riferirsi solo agli eredi legittimi e credo che si debba rimanere in quest'ambito.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 175.3, sempre del senatore Arena, credo che non ci sia ragione di esprimere certi dubbi perchè nell'articolo 175 viene indicata prima l'ipotesi del coniuge al quale non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato e poi l'ipotesi del coniuge al quale è stata addebitata la separazione. Ora nella prima ipotesi evidentemente va inserito anche il caso della separazione consensuale perchè non vi è un addebito di responsabilità, per cui mi pare sia inutile precisare ciò con un emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 175.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 175.2, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 175.3, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 175.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Come già in Commissione, il nostro Gruppo si astiene dal voto su quest'articolo. Dirò molto brevemente perchè.

Già il testo della Camera dei deputati, sia pure in modo indiretto, cioè facendo riferimento al trattamento in materia di assegno di mantenimento, introduceva un elemento di diversificazione per quanto riguarda la successione del coniuge separato. In Commissione non ci siamo opposti a che si precisasse meglio questa differenziazione. Tuttavia il testo, così come è risultato dopo una lunga discussione e dopo molteplici e successive limitazioni, sembra porre delle diversificazioni troppo pesanti a carico del coniuge al quale è addebitabile la separazione. Pertanto ci asteniamo dalla votazione. Non abbiamo riproposto emendamenti per non intralciare un accordo complessivo sull'insieme della riforma, soprattutto in questa materia della separazione che è stato uno dei punti più difficili e delicati.

CARRARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. A nome del mio Gruppo, devo ribadire che questa norma successoria si inquadra nel concetto che la Commissione ha adottato in tema di separazione. Abbiamo convenuto, secondo le intese raggiunte in Commissione con altre parti politiche, compresa la parte comunista, sull'opportunità di ammettere la separazione per intollerabilità della convivenza, senza fare la casistica già contenuta nel codice del 1942 ed anzi senza parlare di colpa. Abbiamo peraltro introdotto nel secondo comma una modifica parziale della norma venutaci dalla Camera. Si doveva in qualche maniera far

rilevare, qualora ce ne fossero le condizioni, la responsabilità del coniuge cui è addebitabile la separazione personale.

Questa addebitabilità in tanto ha un senso in quanto operi conseguenze concrete: non si può immaginare che si arrivi ad una pronuncia di addebitabilità che non abbia alcun effetto. Perciò — e credo che l'Aula abbia espresso un orientamento in questo senso — la posizione del coniuge cui non è addebitata la separazione, ad esempio, in materia di alimenti, non può essere confusa con la posizione del coniuge al quale è addebitata la separazione. Nel primo caso c'è l'obbligo del mantenimento (se il coniuge non responsabile non ha mezzi sufficienti per provvedervi) e nel secondo c'è soltanto l'obbligo alimentare.

Questa norma successoria non fa altro che trasferire sul piano delle successioni quello che abbiamo già deciso sul piano del mantenimento. Mi sembrerebbe pertanto assolutamente incoerente modificare per una parte il testo della Camera e mantenere invece quel testo per quanto riguarda i rapporti successori. Perciò la mia parte vota questa norma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 175. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 176.

L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 565. - *Categorie dei successibili.* — Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordi-

ne e secondo le regole stabilite nel presente titolo ».

(È approvato).

Art. 177.

I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione:

DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI

Conseguentemente il capo III ed il capo IV dello stesso titolo II del libro II divengono, rispettivamente, il capo II e il capo III, restando invariate le rubriche.

(È approvato).

Art. 178.

L'articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 566. - *Successione dei figli legittimi e naturali.* — Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537 ».

(È approvato).

Art. 179.

L'articolo 571 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 571. - *Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.* — Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purchè in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro ».

(È approvato).

Art. 180.

Gli articoli 574, 575 e 576 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

Art. 181.

L'articolo 580 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 580. - *Diritti dei figli naturali non riconoscibili.* — Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'educazione e alla istruzione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Al primo capoverso sostituire le parole: « all'educazione e alla istruzione » con le altre: « all'istruzione e all'educazione ».

181.1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« I figli naturali hanno diritto di ottenere la capitalizzazione dell'assegno vitalizio, e gli eredi legittimi hanno facoltà di corrisponde-

re il relativo importo in denaro o in beni ereditari ».

181.2 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Ritiro senz'altro l'emendamento 181.1 perchè vada in sede di coordinamento. L'emendamento 181.2, invece, è soltanto un emendamento di forma che a parer nostro chiarisce meglio il concetto. L'articolo 181, infatti, stabilisce che i figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante. Ora, a mio avviso, l'espressione « su loro richiesta » è superflua e quindi, sempre per semplificare il testo, il secondo capoverso dovrebbe suonare così: « figli naturali hanno diritto di ottenere la capitalizzazione dell'assegno vitalizio, e gli eredi legittimi hanno facoltà di corrispondere il relativo importo in denaro o in beni ereditari ».

Tale emendamento, come è facile dedurre dal suo raffronto con il testo dell'articolo 181, non cambia assolutamente nulla sul piano della sostanza, ma parecchio, a mio avviso, su quello della forma.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

V I V I A N I , f. f. relatore. Se veramente il 181.2 è un emendamento di forma lo si potrà inserire in sede di coordinamento.

A R E N A . Sono d'accordo.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Accetto questa soluzione anche perchè non sono proprio così sicuro che si tratti solo di cambiamento di forma.

P R E S I D E N T E . Ritira l'emendamento, senatore Arena?

A R E N A . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 181. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 182. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Art. 182.

L'articolo 581 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 581. - *Concorso del coniuge con i figli.* — Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 581 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 581. — *Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali.* — Quando il coniuge concorre con un solo figlio legittimo ha diritto all'usufrutto dei due terzi dell'eredità.

Quando concorre con più figli legittimi ha diritto all'usufrutto di metà dell'eredità.

Se insieme col coniuge concorrono più figli legittimi e naturali si applica il comma precedente e la divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata attribuendo i tre quinti ai figli legittimi e i rimanenti due quindi ai figli naturali.

Ove ne ricorrano gli estremi, al coniuge compete la facoltà di cui all'articolo 542, quinto comma" ».

182. 1 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Dichiaro di ritirare questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 182. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 183. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Art. 183.

L'articolo 582 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 582. - *Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle.* — Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredità ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 582. - *Concorso del coniuge con figli naturali, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle.* — Quando il coniuge concorre con un solo figlio naturale ha diritto a metà della eredità.

Quando concorre con più figli naturali ha diritto a un terzo dell'eredità.

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri.

In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti, il diritto a un quarto dell'eredità ».

183.1 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Dichiaro di ritirare questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 183. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 184.

L'articolo 583 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 583. - *Successione del solo coniuge.* — In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità ».

(*È approvato.*)

Art. 185.

L'articolo 584 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 584. - *Successione del coniuge putativo.* — Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Al primo capoverso sopprimere il secondo periodo.

185.1 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« Quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte, qualora ricorra la circostanza di cui al comma precedente, al coniuge putativo spettano gli stessi diritti successori del coniuge legittimo ».

185.2 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Su questi emendamenti mi permetto di insistere per le questioni che avevo già sollevato in Commissione in una di quelle rare occasioni in cui mi è stato consentito di essere presente. Dico subito che l'emendamento 185.1 è ovviamente connesso al successivo 185.2: mi basterà quindi illustrare e dare ragione di quest'ultimo.

In sostanza con quest'emendamento capovolgiamo la normativa in atto — articolo 584 del codice civile — per quelle stesse considerazioni che hanno ispirato il legislatore allorché ha previsto, con la legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'articolo 9, l'attribuzione di una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite in favore del coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Noi conosciamo l'obiezione, in sé validissima, che è stata fatta dall'onorevole ministro Reale per l'appunto in sede di Commissione: trattasi, nel caso nostro, di un matri-

monio dichiarato nullo, non già sciolto. Richiamiamo però ugualmente l'attenzione sulla sussistenza della buona fede del coniuge superstite. E risaputo d'altra parte che la questione è dibattuta in dottrina e che vengono fatte numerose sollecitazioni a risolverla nel senso da noi suggerito. Certo non riteniamo di aver dato con la formulazione proposta l'unica possibile soluzione; si potrebbe, ad esempio, qualora il principio venisse condiviso, statuire un riparto di quote a favore del coniuge putativo in proporzione alla durata del matrimonio dichiarato nullo. Anche questo è un principio che ricavo dalla legge sul cosiddetto divorzio del 1° dicembre 1970. Quel che conta per noi è non trascurare la posizione del coniuge putativo neppure in quest'ipotesi, allorché cioè la persona della cui eredità si tratta è legata da matrimonio valido al momento della sua morte.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

V I V I A N I , f.f. relatore. Sono di parere contrario proprio per una scelta politica che è stata fatta nel senso di non considerare alla stessa stregua il matrimonio nullo in confronto al matrimonio sciolto.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Il problema sollevato dal senatore Arena direi che è rilevabile più nel linguaggio comune che in quello giuridico...

A R E N A . Sul piano umano.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Il senatore Arena, infatti, si chiede che cosa succede del coniuge reduce da un matrimonio putativo. Ebbene, mi pare che questi diritti, queste esigenze del coniuge putativo vadano soddisfatti al momento della dichiarazione di nullità e non si possano protrarre nel tempo; altrimenti, considerando anche il coniuge putativo come avente diritti

to alla successione nei confronti del coniuge legittimo, si verrebbe a stabilire il fatto che una persona può morire con due mogli. Praticamente, infatti, è così: nel momento in cui legate delle conseguenze, nella successione in presenza del coniuge che rimane vedovo, alla esistenza di un coniuge precedente, in pratica si dice che il defunto ha due mogli o due mariti, secondo i casi.

Mi pare che ciò ripugni al principio della nullità con le sue conseguenze e pertanto sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Arena, insiste per la votazione dei suoi emendamenti?

A R E N A . Sì, signor Presidente, insisto per le considerazioni che sotto l'aspetto metagiuridico lo stesso onorevole Ministro, forse, condivideva.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 185.1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 185.2, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 185. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 186. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 186.

L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 585. - *Successione del coniuge separato.* — Il coniuge cui non è stata addebitata

la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« I diritti di cui al primo e al secondo comma spettano al coniuge anche in caso di separazione consensuale omologata ».

186.1 **ARENA, BROGIO, BERGAMASCO, BALBO, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALITUTTI**

A R E N A . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 186. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

P O E R I O , Segretario:

Dopo l'articolo 186 inserire il seguente:

Art. ...

« Dopo l'articolo 585 del codice civile inserire il seguente:

" Art. 585-bis. — *Successione del coniuge divorziato.* — In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio al coniuge spetta la terza parte delle quote stabilite negli articoli 581, 582 e 583, se con la sentenza passata in giudicato che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione, sia stata disposta a suo favore ed a carico dell'altro coniuge somministrazione periodica

di somme e se l'obbligo di tale somministrazione non sia già cessato all'apertura della successione per effetto di nuove nozze " ».

186.0.1 **FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI**

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Non comprendiamo perchè in sede di riforma del diritto di famiglia non debba essere disciplinata anche la successione del coniuge divorziato. Al riguardo proponiamo l'introduzione di una specifica norma che prevede che in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio al coniuge spetta la terza parte delle quote stabilite negli articoli 581, 582 e 583, se con la sentenza passata in giudicato che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione sia stata disposta a suo favore ed a carico dell'altro coniuge somministrazione periodica di somme e se l'obbligo di tale somministrazione non sia cessato all'apertura della successione per effetto di nuove nozze.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

V I V I A N I , f.f. relatore. Sono contrario all'articolo aggiuntivo perchè il matrimonio attraverso il divorzio viene sciolto, quindi non si capisce quali diritti successori debba vantare il coniuge.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Ha già detto il relatore che se il matrimo-

nio è sciolto non possiamo stabilire diritti successori derivanti da esso. Questa materia è regolata dalla legge sul divorzio: cioè le garanzie presenti e future per la soddisfazione dei diritti che spettano al coniuge divorziato vanno regolate in quella legge; e credo che siano regolate in essa. Quindi non è in questa sede che ce ne dobbiamo occupare. (*Interruzione del senatore Filetti*). Non c'è bisogno della successione. Ci possono essere tante forme di garanzia, ci può essere un soddisfacimento *una tantum*, può trattarsi di una quota che non sia di successione. È un diritto che esiste: si può dire per esempio che non si può disporre di una parte della proprietà; ma non si tratta di successione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 186.0.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 187.

L'articolo 593 del codice civile è abrogato. (*È approvato*).

Art. 188.

L'articolo 594 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 594. - *Assegno ai figli naturali non riconosciuti*. — Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto a corrispondere ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, a norma dell'art. 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 188.

P O E R I O , Segretario:

Sostituire le parole: « all'educazione e all'istruzione » *con le altre:* « all'istruzione e all'educazione ».

188.1 **ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALITUTTI**

A R E N A . Ritiro questo emendamento che sarà tenuto presente in sede di coordinamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 188. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 189.

L'articolo 595 del codice civile è abrogato. (*È approvato*).

Art. 190.

L'articolo 692 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 692. - *Sostituzione fedecommissaria*. — Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura della persona dell'interdetto.

La stessa disposizione si applica nel caso di minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralità di persone od enti i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.

La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla ».

(È approvato).

Art. 191.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 693 del codice civile.

(È approvato).

Art. 192.

L'articolo 696 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 696. - *Devoluzione al sostituito.* — L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiano o si estinguano prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace ».

(È approvato).

Art. 193.

L'articolo 716 del codice civile è abrogato.

(È approvato).

Art. 194.

L'articolo 737 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 737. - *Soggetti tenuti alla collazione.* — I figli legittimi e naturali e i loro di-

scendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile ».

(È approvato).

Art. 195.

L'articolo 738 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 738. - *Limiti della collazione per il coniuge.* — Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge ».

(È approvato).

Art. 196.

L'articolo 740 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 740. - *Donazioni fatte all'ascendente dell'erede.* — Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato all'eredità di questo ».

(È approvato).

Art. 197.

L'articolo 741 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 741. — *Collazione di assegnazioni varie.* — È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti ».

(È approvato).

Art. 198.

L'articolo 780 del codice civile è abrogato.
(È approvato).

Art. 199.

L'articolo 2647 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2647. - *Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni.* — Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte ».

(È approvato).

Art. 200.

L'articolo 2685 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2685. - *Altri atti soggetti a trascrizione.* — Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili ».

(È approvato).

Art. 201.

L'articolo 2817 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2817. - *Persone a cui compete.* — Hanno ipoteca legale:

1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;

2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;

3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale ».

(È approvato).

Art. 202.

Gli articoli 2832, 2833 e 2849 del codice civile sono abrogati.

(È approvato).

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 203.

Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge.

(È approvato).

Art. 204.

Il termine di sette anni previsto dall'articolo 3, n. 2, lettera b), terzo comma della legge 1º dicembre 1970, n. 898, per domandare lo scioglimento o la cessazione degli

effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti del coniuge a cui con sentenza passata in giudicato è stata esclusivamente addebitata la separazione personale ai sensi dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile, quando vi sia opposizione dell'altro coniuge.

(È approvato).

Art. 205.

L'articolo 32 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale ».

(È approvato).

Art. 206.

L'articolo 33 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nel caso previsto dall'articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero ».

(È approvato).

Art. 207.

L'articolo 34 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti concernenti la revisione delle disposizioni relative ai figli di cui all'articolo 155 del codice sono di competenza del tribunale per i minorenni ».

(È approvato).

Art. 208.

L'articolo 35 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'articolo 251 del codice è autorizzato

dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere è minore.

Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni ».

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Maria Pia Dal Canton e da altri senatori.

P O E R I O , Segretario:

Dopo l'articolo 208, inserire il seguente:

Art. ...

Non sarà ammesso il riconoscimento di tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adottati, affiliati od affidati a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale e comunque con provvedimento emesso dalla Magistratura, a meno che l'adottante, l'affiliante o l'affidatario sia la persona che è autore del riconoscimento, o che il riconoscimento fosse possibile già a norma delle precedenti leggi.

Il Tribunale per i minorenni potrà peraltro ammettere il riconoscimento qualora eccezionali circostanze lo consiglino nell'interesse del minore.

208. 0.1 DAL CANTON Maria Pia, FALCUCCI Franca, BARRA, ZACCARI, COPPOLA

C O P P O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O P P O L A . Signor Presidente, chiedo che questo articolo aggiuntivo sia accantonato.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo perchè questo articolo tratta una materia assai complessa.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento 208.0.1 resta accantonato. Passiamo all'esame degli articoli successivi all'articolo 208. Se ne dia lettura.

POERIO, *Segretario*:

Art. 209.

L'articolo 36 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« La rinuncia alla cittadinanza di cui all'articolo 143-ter del codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.

Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinuncia deve essere fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne curerà, a mezzo dell'autorità competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza ».

(È approvato).

Art. 210.

L'articolo 37 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue senza spese.

L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione ».

(È approvato).

Art. 211.

L'articolo 38 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati da-

gli articoli 84, 90, 155, comma terzo, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 279, comma primo, 303, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni ».

VIVIANI, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, chiedo che l'articolo 211 sia accantonato.

PRESIDENTE. L'articolo 211 resta accantonato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

POERIO, *Segretario*:

Art. 212.

L'articolo 41 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita, a norma dell'articolo 45 del codice stesso, la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia ».

(È approvato).

Art. 213.

L'articolo 51 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun mi-

nore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione ».

(È approvato).

Art. 214.

Le cause di invalidità dei matrimoni celebrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e le relative azioni sono regolate dalle disposizioni anteriori.

(È approvato).

Art. 215.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 128 del codice civile il figlio può acquistare lo stato di figlio legittimo anche se il matrimonio è stato dichiarato nullo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Arena e di altri senatori. Se ne dia lettura.

POERIO, *Segretario*:

Sostituire le parole: « dall'ultimo comma » con le altre: « dal penultimo comma ».

215.1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

ARENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARENA. Ritiro questo emendamento, in quanto del suo contenuto si potrà tener conto in sede di coordinamento. Infatti si tratta di un errore materiale: si richiama l'ultimo comma, che parla dello stato di fi-

glio naturale, anziché il penultimo comma, che tratta lo stato di figlio legittimo.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Il collega Arena ha fatto bene a sollevare la questione, perchè l'articolo 128 è stato oggetto di numerose e successive rielaborazioni; chiedo se non sarebbe più semplice addirittura far riferimento puramente e semplicemente all'articolo 128 nel suo insieme, perchè la questione del matrimonio putativo in relazione ai figli è molto intrecciata e vi si fanno numerosi riferimenti in tutti i commi.

VIVIANI, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI, *f.f. relatore*. Credo che la cosa possa essere risolta in sede di coordinamento.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 215. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 216. Se ne dia lettura.

POERIO, *Segretario*:

Art. 216.

La donna che, per effetto di matrimonio con uno straniero, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con istanza da proporsi entro tre anni all'autorità competente a norma dell'articolo 5.

Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555 ed ogni altra norma di essa incompatibile con le disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 216.

POERIO, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La cittadina italiana che abbia perduto la cittadinanza a seguito di un matrimonio con uno straniero o per acquisto della cittadinanza straniera da parte del marito, potrà riacquistare la cittadinanza italiana con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile del comune dove la dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza o ad un agente diplomatico o consolare.

Sono abrogati il primo ed il terzo comma dell'articolo 10 nonché l'articolo 11 della legge 13 giugno 1912, n. 555 ».

216.2 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa entro tre anni all'autorità competente a norma dell'articolo 209.

È abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge ».

216.1 ROMAGNOLI CARETONI Tullia, BRANCA

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. L'emendamento 216.2 tende ad una integrazione della disposizione suggerita dalla Commissione giustizia. Quest'ultima prevede la perdita della cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero, ma non la prevede per l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del marito. Mi accorgo che anche lo emendamento dei senatori Romagnoli e Branca ha avvertito questa omissione. Mi sembra poi che si possa accogliere l'emendamento anche per le modalità previste per il riacquisto della cittadinanza italiana. Ed infine mi sembra opportuno che non sia previsto un termine entro il quale ci si possa avvalere di questo diritto. Questi i motivi che ci hanno spinto a presentare l'emendamento in esame.

BRANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA. Signor Presidente, quello che dovevo dire è stato già detto in parte dal senatore Filetti perchè il nostro emendamento è quasi uguale al suo. In un primo emendamento che noi avevamo proposto la formulazione era un po' ambigua, in quanto non si parlava di « dichiarazione resa » ma si usava un'altra espressione. In realtà alla donna che abbia perduto la cittadinanza italiana basta una dichiarazione perchè essa immediatamente la riacquisti. Così si superano tutti gli ostacoli che la legge vigente pone al riacquisto della cittadinanza da parte della donna.

Quanto al termine dei tre anni mi sembrava che, avendo io scritto una lettera alla Segreteria, se ne fosse soppressa la frase corrispondente, che non so come sia entrata in questo emendamento. Perciò sulla soppressione del termine di tre anni sono perfettamente d'accordo con il senatore Filetti: e credo si debba essere tutti d'accordo poichè, se noi abbiamo affermato anche nella norma fondamentale (non soltanto in queste transitorie) che la donna è libera di acquistare la cittadinanza che vuole, è chiaro che porre un termine a tale libertà — libertà in assoluto, in perpetuo — sarebbe in contrasto con questo stesso principio. Quindi io

pregherei di sopprimere le parole « entro tre anni » dal nostro emendamento e sottoporrei al giudizio del Senato l'emendamento così modificato.

Quanto all'ultimo comma, nell'emendamento Filetti si dice: « Sono abrogati il primo e il terzo comma dell'articolo 10 nonchè l'articolo 11 ». Ma il senatore Filetti ricorderà come sia stato proprio io a sostenere, in altra seduta della Commissione dinanzi al Governo, che si dovesse abrogare anche l'articolo 11, proprio in considerazione della seconda fattispecie che noi abbiamo introdotto; senonchè è nato il dubbio che il secondo comma dell'articolo 11 debba restare. E allora, per non rischiare di cadere in contraddizione, abbiamo detto: è abrogata qualunque norma della legge del 1912 che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge. Per cui non vi è differenza sostanziale tra il nostro emendamento che in fondo è quello della Commissione e l'emendamento del senatore Filetti.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Aderisco a che il mio secondo comma venga cambiato con il secondo comma suggerito dal senatore Branca. Quindi pregherei che il mio emendamento sia votato mantenendo il primo comma così com'è e sostituendo il secondo comma con quello dell'emendamento Branca.

PRESIDENTE. Senatore Branca, è d'accordo?

BRANCA. Signor Presidente, non ho avuto tempo di controllare. Il nostro riferimento all'articolo 209 coincide con la proposta del senatore Filetti? Non so se le autorità elencate nell'emendamento Filetti siano le stesse previste dall'articolo 209; se lo sono penso sarebbe opportuno lasciare il nostro emendamento così com'è con il riferimento all'articolo 209. Comunque non credo sia il caso di fare una questione di cappello fra noi due.

FILETTI. Corrispondono.

BRANCA. E allora lasciamo il 209.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

VIVIANI, *f.f. relatore*. Sono d'accordo sulla sostanza degli emendamenti. Tuttavia il riferimento all'articolo 209 mi pare più preciso rispetto all'effettuazione di una casistica nella quale si può sempre incorrere in un errore. D'altra parte, come ha già riconosciuto il senatore Filetti, è preferibile il secondo comma dell'emendamento Branca perchè più ampio. Quindi la Commissione conclude nel senso di accettare l'emendamento Caretoni-Branca perchè si riferisce per la prima parte all'articolo 209, e quindi non dà luogo ad equivoci e per il capoverso è più ampio e più preciso. La Commissione ritiene l'emendamento del senatore Filetti compreso nell'emendamento Branca.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento Caretoni-Branca; non lo faccio per preferenze di carattere politico, che non c'entrano in questa materia, ma mi pare che tecnicamente l'emendamento sia migliore di quello del senatore Filetti sia per il riferimento all'articolo 209, sia per la formulazione del capoverso, sia anche perchè mi pare che conseguua meglio a quanto abbiamo fatto a proposito dell'articolo 21 con l'emendamento 21.5 che abbiamo approvato.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Pregherei il senatore Branca di prestarmi un secondo di attenzione. Nel suo emendamento si fa riferimento all'articolo 209, ma con l'articolo 73 noi abbiamo abrogato proprio l'articolo 209 del codice civile. È questo il motivo per cui non

avevo fatto riferimento all'articolo 209 ma ero ricorso alla casistica.

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . C'è l'articolo 209 delle disposizioni transitorie di questa legge che dice: « L'articolo 36 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: "La rinuncia della cittadinanza... eccetera" ». Ad ogni modo se si tratti di rinviare all'articolo 209 oppure all'articolo 36 è cosa che potremo vedere in sede di coordinamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, insiste per la votazione del suo emendamento 216.2?

F I L E T T I . Ritiro l'emendamento 216.2 e mi associo all'emendamento 216.1, con le precisazioni fatte dallo stesso senatore Branca.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 216.1, presentato dai senatori Tullia Romagnoli Carettoni e Branca, nel testo modificato, con la riserva che in sede di coordinamento sarà effettuata la precisazione di cui ha parlato il senatore Branca. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 217. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 217.

Le disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle di natura patrimoniale, si applicano anche ai matrimoni anteriori e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Nel provvedere sulle domande di revisione delle disposizioni patrimoniali a norma della presente legge, il giudice deve tener

conto anche degli accordi intervenuti fra le parti in sede di separazione consensuale omologata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Filetti e di altri senatori. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle di natura patrimoniale, si applicano per i matrimoni anteriori anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

217.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Il primo comma dell'articolo 217 può dare luogo ad equivocate interpretazioni. Per ragioni di chiarezza proponiamo una modifica, a nostro avviso, migliorativa del testo nel senso che le disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle di natura patrimoniale, si applicano per i matrimoni anteriori anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. È evidente che i rapporti di natura patrimoniale già definiti per matrimoni anteriori all'entrata in vigore della riforma non possono essere revisionati o modificati per effetto delle nuove disposizioni, a meno che non si tratti di assegni per alimenti o per mantenimento, che per legge possono variare in relazione alle eventuali mutate condizioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

V I V I A N I , *f.f. relatore*. Non nego l'acutezza dell'emendamento del senatore Filetti, ma mi pare che si contraddica quando da principio ci parla di un emendamento semplicemente formale, anzi addirittura grammaticale, poi in seguito ci dice tutt'altra cosa; ci dice cioè che queste disposizioni non debbono riferirsi ai matrimoni anteriori all'entrata in vigore della legge. Ciò, invece, è proprio quello che non vogliamo. Vogliamo una norma che sia non solo processuale, ma anche sostanziale. Quindi la differenza fra il pensiero della Commissione e quello, pur pregevole, del senatore Filetti è notevole, per cui a me non rimane che esprimere parere contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Condivido le considerazioni espresse dal senatore Viviani.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 217.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 217. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario*:

Art. 218.

Le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori.

(È approvato).

Art. 219.

Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale, a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti, in atto pubblico, volontà contraria.

L'atto di cui al precedente comma è esente da imposte e tasse e gli onorari professionali ad esso relativi sono ridotti alla metà. Esso non può essere opposto a terzi se non è annotato a margine dell'atto di matrimonio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge restano assoggettate al regime legale della separazione dei beni, salve le convenzioni dalle parti stipulate ai sensi delle norme vigenti al momento della celebrazione del matrimonio.

Tuttavia, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, i coniugi possono convenire, con atto pubblico, la comunione legale per gli acquisti posteriori all'atto stesso ».

219.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono il regime di separazione preesistente, a meno che entro due anni da tale data

i coniugi non convengano un regime diverso secondo le forme stabilite dall'articolo 159 ».

219.2 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. L'assoggettamento automatico delle famiglie al regime della comunione legale per i rapporti patrimoniali derivanti da matrimoni già costituiti all'entrata in vigore della legge di riforma, tranne in caso di volontà contraria espressa anche da uno solo dei coniugi nel termine di due anni da tale data, non sembra accettabile.

A nostro avviso, si dovrebbe procedere in maniera diametralmente opposta, atteso che il mantenimento di situazioni volontariamente pattuite e a volte per lungo tempo rispettate non dovrebbe avere bisogno di ratifiche o di convalide, mentre solo le innovazioni e le modifiche dovrebbero imporre la stipula dell'atto pubblico che recepisca la nuova e difforme volontà delle persone interessate.

È da sottolineare che la maggior parte delle famiglie non sarà in grado di recepire che per mantenere una regolamentazione patrimoniale a lungo protrattasi dovrà stipulare un atto pubblico. Per altro è facile prevedere che, per non creare eventuali difficoltà e divergenze nell'ambito della famiglia, i coniugi, nella quasi generalità dei casi, non penseranno di mutare lo stato di fatto e di diritto concernente i loro rapporti patrimoniali, onde non ha senso imporre una nuova ulteriore dichiarazione di volontà per confermare e non modificare.

Confidiamo quindi nell'accoglimento del nostro emendamento che elimina i denunciati inconvenienti.

BROSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSI. Il nostro emendamento, onorevole Presidente, è sostanzialmente

uguale a quello illustrato ora dal senatore Filetti e gli attribuiamo una notevole importanza. La sostanza dell'emendamento è già stata trattata nell'intervento del senatore Bergamasco in sede di discussione generale.

Praticamente avverrà che, malgrado la pubblicità della legge e malgrado il fatto che molte famiglie potranno essere informate dai loro notai o dai loro avvocati, rimarrà un grandissimo numero di famiglie le quali lasceranno passare i due anni senza neanche sapere che questa disposizione transitoria è entrata in vigore. Pertanto ci sarà una quantità di famiglie, secondo il nostro modesto avviso, che sarà soggetta al regime forzoso della comunione senza saperlo.

Questo è il punto pratico che corrisponde anche al punto di diritto perchè non è conforme ai principi del diritto che si modifichi un regime, che era poi tradizionale in Italia, costringendo gli interessati ad una iniziativa che molto spesso essi non sono in grado di prendere.

Tutto sommato penso che sia conforme ai criteri che regolano le norme transitorie che il regime vigente al momento dell'approvazione della nuova legge resti in vigore, a meno che non ci sia l'espressa volontà delle parti. Questo mi sembra il principio da osservare anche in questo caso, considerando che altrimenti si possono avere delle conseguenze sgradevoli per gli interessati. Ripeto che a questa norma attribuiamo molta importanza dal punto di vista dell'equità, del diritto e dal punto di vista pratico.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

VIVIANI, f.f. relatore. Signor Presidente, comprendo perfettamente come gli onorevoli proponenti diano molta importanza a questi emendamenti perchè, in sostanza, in questo modo si finirebbe per vuotare di contenuto la riforma dal punto di vista patrimoniale perchè la comunione legale come regime presunto non l'avremmo pressochè mai. Dal punto di vista tecnico

non vi nascondo che possano sorgere delle perplessità, però mi pare che la libertà piena delle parti sia conservata quando affermiamo che uno dei coniugi può, entro due anni, dichiarare di volere un diverso regime.

È vero che se così non si facesse rimarrebbero in gran parte come regime legale i regimi attuali, ma è proprio quello che vogliamo, dato che vogliamo una riforma anche dal punto di vista patrimoniale.

B R O S I O . Ma questa è una imposizione.

V I V I A N I , *f.f. relatore*. Non si tratta di una imposizione. In realtà vogliamo una legge diversa e vogliamo che essa sia applicata. Non vogliamo che, attraverso una norma surrettizia, non si applichi quel principio che abbiamo ritenuto essere confacente alla società, alla famiglia in questo momento storico. Per tali motivi mi oppongo agli emendamenti.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, risulta già da questo scambio di opinioni, come è risultato nella discussione generale, che questo argomento è molto importante. Ci sono delle ragioni di fondo favorevoli alla soluzione che è stata adottata, cioè la volontà di far entrare in vigore la legge per le famiglie oggi esistenti anzichè rinviarne l'efficacia pratica alle famiglie che si costituiscono dopo l'entrata in vigore della legge medesima. Ci sono effettivamente le preoccupazioni pratiche alle quali poco fa si richiama il senatore Brosio e la Commissione ha esaminato entrambe le possibili soluzioni. Questo argomento anzi è stato oggetto di vivace polemica in Commissione perchè la proposta del Governo, che era il presentatore delle norme transitorie, era conforme, tranne un punto al quale accennerò, alla norma che è stata poi inclusa nel testo della Commissione. Essendo però stata espressa da parte della Commissione una certa preferenza per la soluzione opposta, cioè quella caldeggiata oggi dal senatore Brosio, io avevo apprestato la stesura eventualmente necessaria per adottare quella soluzione.

La discussione in Commissione è stata molto vivace ed attenta su questo punto; si sono

scontrate le ragioni di fondo testè ricordate e la conclusione è stata quella alla quale siamo pervenuti nel testo ora sottoposto all'esame. Voglio però dire che rispetto alla soluzione proposta da me c'è stato qualche temperamento perchè si è adottato lo strumento della dichiarazione unilaterale anzichè quello di un atto per manifestare la volontà di sottrarsi al nuovo regime. Dunque un piccolo sforzo la Commissione lo ha fatto per venire incontro a certe esigenze di praticità e a certe denunce che erano state fatte dagli oppositori di questa formula.

Tutto sommato, quindi, non posso che difendere la formula che è uscita dalla Commissione dopo così lungo travaglio e che ha tentato di conciliare le due esigenze.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

M A R I A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Mi permetto di ricordare che l'onorevole Ministro nella sua coscienza aveva presentato un testo uguale a quello che noi oggi...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ne avevo presentati due!

M A R I A N I . Certamente, il primo era degli uffici e il secondo evidentemente era suo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* È opportuno che io chiarisca la questione. Fu spiegato abbondantemente in Commissione, a seguito anche di una polemica che era sorta, che il mio testo originario — non c'è una distinzione tra il testo mio e quello degli uffici: è evidente che se lo presento io lo faccio mio anche se lo hanno redatto gli uffici — era quello che è stato approvato con le modificazioni sopra ricordate. Questo testo, quindi, era stato presentato, era in discussione alla Commissione e credo che fosse stato anche esaminato dal famoso comitato ristretto che si era occupato di un preesame delle disposizioni transitorie.

Siccome nel corso della discussione e in modo informale mi fu prospettata la necessità di aver presente anche la soluzione opposta nell'ipotesi che la Commissione si fosse orientata in questo modo, presentai anche questo secondo testo e la Commissione ha deciso come ha deciso.

M A R I A N I . Devo insistere su quanto ho detto perchè non mi risulta che vi siano state alcune ragioni o altre ragioni. La sostanza è che la mattina in cui abbiamo dovuto discutere questo articolo la proposta del Governo era del tenore di quella contenuta nel nostro emendamento. Poi vi fu una lunga discussione...

S A B A D I N I . Lei dimentica il precedente testo del Governo che è esattamente all'opposto.

M A R I A N I . Io ho presente quello che noi ci siamo messi a discutere...

S A B A D I N I . Non può dimenticare l'altro testo: quello che ha detto il Ministro è del tutto esatto, mentre quello che dice lei non è esatto e quindi deve essere contestato. Noi avevamo discusso anche il testo precedente.

M A R I A N I . Non eravamo ancora arrivati a quell'articolo tanto che, quando venne in discussione, avevamo il nuovo testo. Siccome ognuno vuole ricordare le cose a modo suo, non rimane che leggere il resoconto e vedrete che la ragione è dalla parte mia, perchè il giorno precedente non eravamo ancora arrivati a discutere questo articolo.

Comunque, indipendentemente da questioni di carattere formale, mi richiamavo al *re melius perpensa* e il Ministro aveva proposto un emendamento di questo genere. Perchè? Evidentemente perchè le stesse osservazioni, le stesse preoccupazioni che animano noi nel momento in cui presentiamo questo emendamento in Aula, avevano animato il Ministro allorquando si trattò di venire a discutere questo articolo delle norme transitorie.

Ebbene, se sono sorte queste perplessità, perchè sono poi scomparse? Ad un certo momento sono scomparse in quanto il senatore Branca propose che, anzichè essere i due coniugi che dovevano presentarsi dinanzi ad un pubblico ufficiale, dinanzi ad un notaio, per dichiarare che non volevano la comunione legale e che intendevano continuare con il sistema patrimoniale precedente, rimaneva uno solo abilitato a farlo, e così con questa proposta sembrava che si fosse annacquata la rigidità di tale norma ed in parte si fosse riparato alla drasticità della variazione del sistema.

È avvenuto che con l'introduzione di questa norma, invece, secondo me, si aggrava la situazione perchè al fatto che molti possono ignorare che esiste tale disposizione per cui ritengono che si possa continuare nel sistema patrimoniale precedente, si aggiunge un altro fatto; e cioè che, anche se si è informati, questa disposizione può rappresentare fonte di liti poichè un coniuge può non essere per nulla d'accordo nel continuare con il sistema precedente rispetto al coniuge che invece ha la volontà di introdurre la comunione legale. Purtroppo ci sono molti articoli in questa riforma del diritto di famiglia che servono a creare delle liti; secondo me, invece, la legge dovrebbe essere soprattutto protesa ad eliminare le liti.

D'altra parte mi pare che sia la prima volta che nelle norme transitorie si imponga un nuovo regime che non è di carattere morale e non riguarda, ad esempio, la condotta dell'individuo, ma è di carattere patrimoniale per cui si impone un certo sistema di società coniugale che non era nelle nostre tradizioni. Si vuole innovare ad ogni costo: si innovi, allora, affidandosi alla volontà dei cittadini, non imponendo prepotentemente una volontà del legislatore.

Per queste ragioni insistiamo per la votazione dell'emendamento 219.1 e voteremo in favore di entrambi gli emendamenti in esame.

B R O S I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . L'onorevole Ministro ha accennato ad una discussione vivace che si è svolta in Commissione su questo punto; io non ero presente, ma ne prendo atto ed aggiungo brevissimamente una coda a quella discussione, in quanto il senatore Viviani l'ha leggermente vivacizzata, del resto con la sua abituale correttezza, allorchè ha parlato di una nostra volontà di svuotare la legge che oggi si approva e allorchè ha parlato di una norma surrettizia.

Mi dispiace di dover contestare fermamente queste due definizioni. Qui non c'è nessuna volontà di svuotamento e nessun effetto di svuotamento. Tutte le leggi normali hanno effetto per l'avvenire e per tutti i rapporti che si stabiliscono dal momento della loro entrata in vigore. Pertanto quale volontà di svuotamento c'è? Questa è la sorte normale di tutte le leggi. Pensa, forse, il senatore Viviani che questa legge dovrà durare soltanto per pochi anni in modo da avere un effetto limitato? No, questa legge dovrà durare forse quanto il codice civile del 1865 e quanto quelli che l'hanno seguito, per cui passerà molta acqua sotto i ponti e scompariranno molte famiglie di quelle oggi esistenti e nuove famiglie si formeranno. Pertanto questa legge potrà avere un'applicazione ricca e piena, come del resto noi tutti

desideriamo, una volta che sia approvata.

Vengo al secondo punto. È stato detto che si tratterebbe di una norma surrettizia: questo no; semmai si può dire che clausola surrettizia è quella dell'articolo 108 quale è ora, perchè vi si nasconde, con una concessione a termine della possibilità di dimostrare una volontà diversa, una clausola surrettizia di retroattività la quale è contraria ai principi normali del diritto, e del diritto transitorio in specie.

Quindi insistiamo per la votazione del nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 219.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 219.2, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 219. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 220. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 220.

Le disposizioni sul disconoscimento di paternità, comprese quelle relative alla legittimazione attiva della madre e del figlio, si applicano anche ai figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che a tale data non sia decorso il termine stabilito dalla legge stessa per la proposizione dell'adozione. Il termine è prorogato della metà se, alla data predetta, manca meno di un mese alla sua scadenza.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato dal senatore Viviani e da altri senatori.

P O E R I O , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le disposizioni sul disconoscimento di paternità, comprese quelle relative alla legittimazione attiva della madre e del figlio, si applicano anche ai figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'azione del padre è proponibile se a tale data non sia decorso il termine stabilito dalla legge predetta, il quale è prorogato della metà se, alla medesima data, manca meno di un mese alla sua scadenza.

L'azione della madre deve riguardare i figli minori d'età ed essere proposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine deve essere proposta l'azione del figlio se il termine stabilito dalla legge nei suoi confronti ha una scadenza anteriore ».

220.1 VIVIANI, LICINI, CUCINELLI

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Ringrazio ancora una volta l'onorevole Ministro che nel formulare le norme transitorie e di attuazione ha dato modo di portare in Aula questo disegno di legge con sollecitudine. Abbiamo proposto questo emendamento perchè, dato che la riforma concede alla madre l'azione di disconoscimento di paternità, dobbiamo dare alla madre stessa un termine, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, perchè essa possa esercitare questa azione che prima non le era concessa. A ciò provvediamo con l'emendamento che riporta nelle altre parti l'emendamento dell'onorevole Ministro e aggiunge un comma: « L'azione della madre deve riguardare i figli minori di età ed essere proposta entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine deve essere proposta l'azione del figlio se il termine stabilito dalla legge nei suoi confronti ha una scadenza anteriore ». Si fa osservare, in aggiunta a quanto detto, che non si è ritenuto di dare alla madre l'azione di disconoscimento della paternità quando il figlio sia ormai maggiorenne.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento perchè mi sembra che colmi una lacuna in ordine alla questione del tempo che non era prevista nel testo elaborato dalla Commissione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo per le ragioni intuitive che sono state esposte anche dal senatore Coppola.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 220.1, presentato dal senatore Viviani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 221. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario*:

Art. 221.

Le disposizioni della presente legge relative al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.

Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni della presente legge.

Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè i di-

ritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento presentato dal senatore Arena e da altri senatori.

POERIO, Segretario:

All'ultimo comma sostituire le parole:

« alcuna ragione ereditaria sui beni della successione » *con le altre:* « alcuna pretesa successoria sui beni ereditari ».

221. 1 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALITUTTI

ARENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARENA. Signor Presidente, il nostro emendamento è di forma, perchè riteniamo che sia più corretto e più proprio giuridicamente, specie considerando il contesto in cui la locuzione da noi emendata e quella che intendiamo sostituire si inseriscono, usare le parole: « alcuna pretesa successoria sui beni ereditari » in luogo di quelle previste. Mi richiamo in special modo al contesto; l'ultima parte dell'articolo 221 infatti dice: « o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni di successione ». Meglio e più proprio, mi permetto di dire, è leggere: « senza che il figlio abbia fatto valere alcuna pretesa successoria sui beni ereditari ». Raccomando quindi ai colleghi l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

VIVIANI, f.f. relatore. La Commissione è contraria.

RALE, Ministro di grazia e giustizia. Si tratta di una modifica formale di cui non vedo una grande necessità. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 221.1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 221. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 222. Se ne dia lettura.

POERIO, Segretario:

Art. 222.

Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

POERIO, Segretario:

Dopo le parole: « dichiarazione giudiziale di paternità » *inserire le altre:* « e alle azioni di cui all'art. 279 ».

222. 1 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALITUTTI

ARENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARENA. Signor Presidente, credo che nello spirito della norma vada inserito il richiamo anche alle azioni previste a tutela

del minore dall'articolo 279 del codice civile, vale a dire dall'articolo, se non vado errato, 117 del disegno di legge. L'articolo 117 prevede che, nel caso in cui non si possa proporre l'azione per dichiarazione giudiziaria di paternità o maternità, il figlio naturale possa sempre agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione, l'educazione o gli alimenti. Quindi mi sembra opportuno consentire in regime transitorio l'applicabilità immediata non solo delle disposizioni della legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziaria di paternità, ma anche di quelle di cui all'articolo 279, vedi articolo 117 del disegno di legge che or ora ho richiamato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

V I V I A N I , f.f. relatore. Sono contrario.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Sono favorevole perchè credo che sia opportuna la previsione delle azioni di cui all'articolo 279 che regola tutta la materia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 222. 1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 222. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 223. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 223.

La legittimazione per provvedimento dell'autorità giudiziaria si applica anche ai figli nati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Dalla stessa data non possono essere proseguiti procedimenti per la legittimazione

per decreto del Capo dello Stato, ma della presentazione della domanda di legittimazione a norma delle disposizioni anteriori si tiene conto agli effetti del secondo comma dell'articolo 290 del codice civile.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Arena e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Sostituire le parole: « della autorità giudiziaria » con le altre: « del giudice ».

223. 1 **ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO, BONALDI, PREMOLI, ROBBA, VALITUTTI**

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A , Signor Presidente, nella normativa noi abbiamo sempre usato l'espressione « il giudice », salvo in una sola ipotesi richiamata espressamente — non ricordo l'articolo — dall'onorevole Ministro. Credo che qui si possa accettare la sostituzione da noi proposta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

V I V I A N I , f.f. relatore. La Commissione è favorevole.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 223. 1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 223 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 224.

Le disposizioni dell'articolo 310 del codice civile si applicano anche nel caso in cui la adozione sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge indipendentemente dal momento in cui il riconoscimento è avvenuto.

(È approvato).

Art. 225.

Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato articolo 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni.

Dalla stessa data il curatore del nascituro cessa di diritto dal suo ufficio.

(È approvato).

Art. 226.

Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato articolo 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti.

(È approvato).

Art. 227.

Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

P O E R I O , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi nel triennio anteriore alla entrata in vigore della presente legge rispetto alle quali perduri il regime di successione ereditaria ed i diritti dei figli naturali non riconoscibili non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione ».

227. 1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . La norma che estende la applicazione delle nuove disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della legge di riforma non è condividibile. Certamente più opportuno e più congruo appare determinare un limite di retroattività della norma prevedendone l'applicazione alle successioni apertesi nel triennio anteriore all'entrata in vigore della legge, rispetto alle quali perduri il regime di comunione ereditaria e se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione. In tal modo si eviterebbe tra l'altro lo stridente contrasto di regolamentazione che a nostro giudizio sussiste in rapporto alla disciplina transitoria prevista per le disposizioni relative al riconoscimento dei figli naturali (articolo 221 del te-

sto) che agli effetti delle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della nuova legge si applicano, ove non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione, senza che il figlio abbia fatto valere alcuna azione ereditaria sui beni della successione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

V I V I A N I , f.f. relatore. Anche questa è una scelta politica sulla quale la Commissione ha molto discusso e ha ritenuto che la soluzione adottata dalla norma transitoria di cui all'articolo 227 fosse la migliore. Naturalmente quando si tratta di norme transitorie dobbiamo sempre renderci conto che in qualunque modo la situazione sia risolta qualche inconveniente viene in evidenza. Riteniamo che la soluzione adottata dalla Commissione sia quella migliore e per questo sono contrario all'emendamento del senatore Filetti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Anch'io sono contrario a questo emendamento, oltre che per le ragioni indicate dal senatore Viviani, perchè mi pare che con questa limitazione temporale fra l'altro finiremmo forse col creare un problema di costituzionalità perchè altro è arrendersi, come nel testo, di fronte al giudicato — il giudicato ha chiuso ogni contesa — altro invece è graduare negli anni. Ed il ricordare che ci sono dei casi nei quali vi è una specie di decadenza per certe cose che devono essere fatte entro un dato tempo (poco fa abbiamo approvato un emendamento del Presidente della Commissione relativo ai sei mesi entro i quali la madre può fare l'azione di disconoscimento) in questo caso non è rilevante. Qui si tratta di stabilire che cosa avviene in materia di successione. E mi pare che sia stato giustamente fatto riferimento soltanto al giudicato come termine finale, come situazione che impedisce di riaprire la questione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 227.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 227. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 228.

La disposizione dell'articolo 692 del codice civile si applica anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge a meno che la nullità della sostituzione non sia stata già pronunciata con sentenza passata in cosa giudicata.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, le sostituzioni fedecommissarie anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono regolate dalle disposizioni anteriori.

(È approvato).

Art. 229.

Dall'entrata in vigore della presente legge non può essere più pronunciata la nullità prevista dall'abrogato articolo 780 del codice civile anche rispetto agli atti anteriori.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Arena e di altri senatori. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Sopprimere la parola: « anche ».

229.1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Signor Presidente, la modifica da me proposta con questo emendamento, cioè la soppressione della parola « anche », credo che possa senz'altro essere apportata in sede di coordinamento. Quell'« anche » non ha assolutamente ragion d'essere; è ovvio che, essendo abrogato con questa legge l'articolo 780 del codice civile, la nullità non possa essere pronunciata che unicamente a riguardo degli atti anteriori. Quindi ritiro l'emendamento 229.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 229. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

P O E R I O , *Segretario:*

Dopo l'articolo 229 inserire il seguente:

Art. ...

« Le disposizioni degli articoli 219, 220, 221, 227, 228 e 229 non possono in nessun caso pregiudicare i diritti acquisiti da terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda ».

229.0.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Nel testo legislativo al nostro esame manca una norma transitoria

di carattere generale che salvaguardi i diritti dei terzi. È per riparare a tale omissione che proponiamo l'introduzione di un ulteriore articolo che prevede che le disposizioni degli articoli 219, 220, 221, 227, 228 e 229 non possono in nessun caso pregiudicare i diritti acquisiti da terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

V I V I A N I , *f.f. relatore.* Debbo osservare che il senatore Filetti propone una norma di tale evidenza da non essere necessaria. Da quando in qua i diritti acquisiti dai terzi possono essere compromessi? Naturalmente non sono e non saranno compromessi; ma non c'è bisogno di dirlo. Se in questa riforma del diritto di famiglia dovessimo dire tutto quello che non è necessario e che è evidente, non finiremmo più. In questo senso e con questi limiti la Commissione si oppone all'emendamento proposto dal senatore Filetti.

F I L E T T I . Non è una norma di carattere generale, è riferita a determinate norme.

V I V I A N I , *f.f. relatore.* Peggio ancora: il riferimento a determinate norme farebbe pensare che i diritti acquisiti dai terzi in relazione ad altre norme sono, invece, carta straccia, il che proprio noi non vogliamo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Tutto sommato la norma è innocua: potrebbe semmai essere considerata sovrabbondante. Però c'è proprio il pericolo al quale ha accennato in ultimo il relatore, cioè lo stabilire certe cose a proposito di certe norme potrebbe essere interpretato, da qualche interprete capzioso, come se invece per altre norme i diritti acquisiti dai terzi potessero essere pregiudicati.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 229.0.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 230. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 230.

La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Filetti e di altri senatori. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Sostituire la parola: « centoventi », con l'altra: « centottanta ».

230.1 **FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBBE, TANUCCI NANNINI**

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Il termine di quattro mesi per l'entrata in vigore della legge ci sembra assai ridotto. Si tratta di materia di particolare importanza, che incide profondamente sull'istituto della famiglia onde, per la sua applicazione, sarebbe necessario un congruo rodaggio per dar modo agli interessati di orientarsi e di acquisire la conoscenza delle nuove disposizioni. La prudenza e la ponde-

ratezza sono preferibili al facile espediente demagogico della celerità.

Comunque, per un omaggio all'onorevole Ministro e per non concludere la mia fatica con un ennesimo rigetto, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 230. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

V I V I A N I , f.f. relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I , f.f. relatore. Onorevole Presidente, sono costretto a chiedere alla sua benevolenza, in applicazione dell'articolo 103, di voler consentire un termine per il coordinamento e le eventuali correzioni di forma.

Non sono in grado, purtroppo, in questo momento, di specificare questo termine. Se me lo consente, in giornata potremmo riferire sul tempo di cui abbiamo bisogno sia alla Presidenza che alla conferenza dei capigruppo.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la richiesta del senatore Viviani va senz'altro accolta.

Pertanto invito il senatore Viviani a riferire sul tempo necessario all'opera di coordinamento e di correzione del testo del disegno di legge in esame alla conferenza dei capigruppo, che si riunirà nel pomeriggio.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari